

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2587 del 05/06/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SMI, DGR E-ROM. N. 2218/15. STABILIMENTO MARINI SPA, VIA ROMA N. 50 COMUNE DI ALFONSINE (RA). PROPONENTE: MARINI SPA. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA PER LE MATRICI SUOLO SUPERFICIALE E SUOLO PROFONDO INSATURO CON RICHIESTA DI REVISIONE E RICALCOLO DELLE CSR A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO CONCETTUALE IN RELAZIONE ALLE ACQUE SOTTERRANEE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2673 del 05/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno cinque GIUGNO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI, DGR E-ROM. N. 2218/15. STABILIMENTO MARINI SPA, VIA ROMA N. 50 COMUNE DI ALFONSINE (RA). PROPONENTE: MARINI SPA.
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA PER LE MATRICI SUOLO SUPERFICIALE E SUOLO PROFONDO INSATURO CON RICHIESTA DI REVISIONE E RICALCOLO DELLE CSR A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO CONCETTUALE IN RELAZIONE ALLE ACQUE SOTTERRANEE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali ad esempio il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 recante "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che:

- il Proponente (Società Marini spa, CF: 00174890392 – avente sede legale in Alfonsine (RA), via Roma 50), con nota acquisita da questo SAC con PG/2020/16937 del 03/02/2020, trasmetteva l'istanza di approvazione del documento *"Relazione tecnica descrittiva delle attività del Piano di Caratterizzazione ambientale e bozza di Analisi di Rischio"*;
- ai fini istruttori l'incaricato del procedimento apriva la pratica ARPAE Sinadoc n. 2020/4717;
- con nota PG/2020/23300 del 13/02/2020 questo SAC convocava la Conferenza di Servizi sincrona per il giorno mercoledì 04/03/2020 ore 09.30 (richiedendo la formale trasmissione tramite PEC dei moduli E e E1 compilati, copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento degli oneri ed i file editabili dell'AdR);

CONSIDERATE le precise indicazioni contenute sia nell'Ordinanza 1/2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che nella nota della Regione Emilia-Romagna n. PG/2020/0161302 del 24/2/2020, le quali prevedevano in particolare che:

- durante il periodo di validità dell'ordinanza devono tra l'altro essere rinviati anche *"i sopralluoghi e le trasferte non strettamente indispensabili alla funzionalità del lavoro; gli appuntamenti col pubblico che possono essere calendarizzati in un periodo successivo all'emergenza"*. etc.
- inoltre *"le Conferenze di servizio dovranno essere svolte in videoconferenza" e "si invitano i responsabili di struttura di ridurre gli incontri di lavoro, in particolare quelli che prevedono mobilità territoriale del personale ogni volta che la modalità in presenza sia sostituibile con videoconferenza."*

VISTA la nota PG/2020/35493 del 04/03/2020 con cui questo SAC - come anticipato a tutti gli interessati per le vie brevi - comunicava che la seduta di cui all'oggetto sarebbe stata posticipata al giorno lunedì 23/03/2020 ore 09.30 con la modalità videoconferenza Hangouts Meet di Google;

CONSIDERATA la ricezione via email (in data 19/03/2020) della richiesta - da parte della Dott.ssa Vitanza Cristiana di Marini spa - di poter posticipare per cause di forza maggiore la CdS in videoconferenza (fissata per lunedì 23/03/2020) e di valutare dopo il 03/04/2020 quale sarebbe stato lo scenario per le aziende, al fine di fissare una nuova data;

VISTO l'art. 103 del DL 18/2020 *"Cura Italia"*, il quale prevedeva: *"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. ...omissis"*;

VISTA la comunicazione per le vie brevi (e-mail) con cui questo SAC informava tutti i soggetti interessati circa la predetta richiesta di spostamento data avanzata del Proponente, chiedendo a tutti di comunicare le rispettive disponibilità a posticipare la seduta di CdS in videoconferenza a lunedì 20 aprile 2020, ore 9.30 (salvo diverse ed ulteriori disposizioni del Governo) al fine di garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di partecipare alla seduta;

VISTO l'art. 37 del DL n. 23 del 08 aprile 2020, il quale disponeva che: *"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020"*;

CONSIDERATA la nota via email (acquisita al PG/2020/56500 del 17/04/2020) con cui la Dott.ssa Vitanza Cristiana di Marini spa - comunicando che lo stabilimento Marini Spa era chiuso (in quanto non rientrante fra i codici ATECO che da decreto governativo potevano lavorare) ed era prevista la riapertura per il 4 maggio 2020, salvo diversa indicazione del Governo - chiedeva di poter posticipare la CdS in videoconferenza (fissata per lunedì 20/04/2020 ore 9.30) rimandandola a metà maggio 2020, così da avere la possibilità di partecipare;

ATTESO che questo SAC comunicava per le vie brevi a tutti i soggetti interessati l'annullamento della seduta del 20 aprile 2020 per l'AdR in oggetto, che sarebbe stata riprogrammata in altra data verso fine maggio con apposita PEC;

DATO ATTO che questo SAC con nota PG/2020/60063 del 23/04/2020 convocava per il giorno 25/05/2020 la Conferenza di Servizi sincrona ai fini delle relative valutazioni, da svolgere mediante videoconferenza con Hangouts Meet di Google (strumento ufficiale e riconosciuto da questa Agenzia);

VISTO E VALUTATO il documento di Analisi di Rischio sito specifica per il Sito in oggetto indicato;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.8.5.2 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16;

DATO ATTO che in data 25/05/2020 si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi in videoconferenza per l'esame del documento di cui sopra, con le valutazioni e considerazioni riportate nel dispositivo del presente atto (per le quali si richiama il verbale redatto al termine della seduta e sottoscritto dai presenti);

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

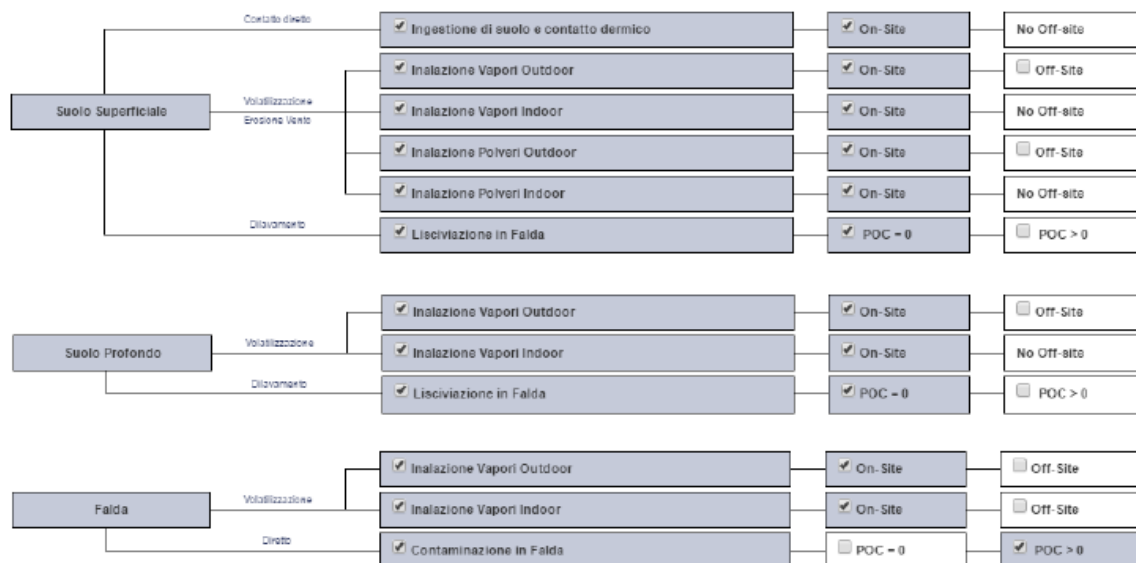
DISPONE

1. DI DARE ATTO che il Proponente ha elaborato l'Analisi di Rischio sito-specifica utilizzando quali dati in input - nella costruzione del modello concettuale del Sito - sia le proprie CRS (Concentrazioni rappresentative alla sorgente) che le CSR rilevate da ARPAE ST risultate discordanti dalle proprie (scenario *worst case*, considerato che per alcuni campioni prelevati in contraddittorio il laboratorio ARPAE aveva restituito dati con concentrazione dei contaminanti più elevate).
2. DI RATIFICARE l'approvazione del documento di Analisi di Rischio relativa all'area in oggetto - nelle more della revisione del modello concettuale a seguito dell'approfondimento di indagine sulle acque sotterranee (*in termini di direzione principale di deflusso e di corretta individuazione dei punti da indicare quali PoC, come dettagliato nel prosieguo della presente determina*) - nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e disposizioni contenute e dettagliate nel verbale della Conferenza dei Servizi e di seguito sinteticamente riportate.
3. DI DARE ATTO che l'Analisi di rischio è stata condotta sulla base del seguente modello concettuale declinato in due diverse elaborazioni, di cui una elaborata tenendo conto dei dati "peggiori" rilevati da ARPAE:

Sorgenti secondarie di contaminazione e rispettive CRS ($\equiv C_{max}$):

Sorgente	Parametro	CRS ($\equiv C_{max}$)
Suolo superficiale, SS	C>12	4.000 mg/kg (Proponente)
Suolo Profondo, SP	C<12	65 mg/kg (Proponente) - 1.047 mg/kg (dato ARPAE)
	C>12	4.700 mg/kg (Proponente)
Acque sotterranee, GW	HCtot(n-esano)	1.560 µg/l (Proponente) - 7.405 µg/l (dato ARPAE)

Percorsi di migrazione e vie di esposizione:



Bersagli: "on-site" di tipo commerciale/industriale (lavoratori).

4. DI DARE ATTO che - sulla base dei calcoli effettuati i valori di rischio individuale di ogni singola sostanza ed il loro valore cumulativo, confrontati con i valori obiettivo di riferimento (HI=1) e con riferimento alle due modellazioni effettuate (dati Proponente – dati Proponente con i *worst case* ARPAE) - si osserva quanto segue:

- ✓ per le matrici Suolo superficiale (SS) e Suolo Profondo (SP): i rischi risultano accettabili per entrambe le modellazioni effettuate, per tutti i parametri e percorsi considerati;
- ✓ per la matrice Acque sotterranee: i rischi risultano accettabili per entrambe le modellazioni effettuate, per il percorso "Vapori Outdoor" per tutti i parametri considerati.

Per il percorso "Vapori Indoor" e "Protezione della risorsa idrica", i rischi risultano accettabili nella modellazione effettuata con i dati del Proponente e non accettabili in quella con i dati di ARPAE.

5. DI DARE ATTO che le CSR per i contaminanti di interesse sono:

Sorgente	Parametro	CRS ($\equiv C_{max}$)	CSR
Suolo superficiale SS	C>12	4.000 mg/kg	4.000 mg/kg*
Suolo Profondo SP	C<12	1.047 mg/kg (dato ARPAE)	1.047 mg/kg*
	C>12	4.700 mg/kg	4.700 mg/kg*
GW	HCtot(n-esano)	1.560 µg/l – 7.405 µg/l (dato ARPAE)	necessità di aggiornamento del modello concettuale con l'implementazione dei risultati delle indagini di approfondimento sulle acque sotterranee sotto riportate

*poichè le CSR calcolate sono risultate di alcuni ordini di grandezza superiori alle rispettive Concentrazioni di saturazione (C_{sat}), in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida ministeriali ("Linee-guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii." Registro Ufficiale.U.0029706.18-11-2014), l'obiettivo di bonifica viene definito non superiore alla massima concentrazione riscontrata in sito per la sostanza (C_{max}).

Le CSR ottenute per le matrici suolo superficiale e suolo profondo sono uguali alle massime concentrazioni rinvenute in sito (C_{max}) nel corso delle attività di indagine effettuate a Luglio 2018 e Luglio 2019 sia da parte del Proponente che da parte di questa Agenzia. Conseguentemente,

allo stato attuale non vi è la necessità di attuare un ulteriore intervento di bonifica o messa in sicurezza per lo scenario attuale con recettore industriale "on site".

Per la matrice acque sotterranee - considerato che i rischi risultano accettabili nella modellazione effettuata con i dati del Proponente e non accettabili in quella con i dati di ARPAE e che le informazioni disponibili relative alla piezometria e all'idrodinamica della falda superficiale intercettata dalle indagini ambientali sinora condotte forniscono un quadro "parziale" (*in quanto relative a due campagne di indagine effettuate in due anni differenti nella medesima stagione meteorologica, luglio 2018 e luglio 2019*) - si richiede un approfondimento di indagine dettagliato al punto seguente

6. DI STABILIRE che, al fine di ottenere un modello concettuale esaustivo delle acque sotterranee (in termini di direzione principale di deflusso e di corretta individuazione dei punti da indicare quali PoC), il Proponente dovrà effettuare un monitoraggio su base annuale con cadenza trimestrale (un campionamento per ogni stagione meteorologica) su tutti i piezometri presenti in sito, ricercando il parametro HCtot(n-esano) e verificando sempre la soggiacenza della superficie piezometrica e la direzione principale di deflusso.
7. DI STABILIRE che le date in cui effettuare le previste operazioni ed attività di collaudo e monitoraggio dovranno essere preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con la Sezione Provinciale ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna, Distretto di Faenza e Bassa Romagna (rif. P.I. Francesco Busa, tel. 0546/682763 email: fbusa@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.

Gli esiti delle predette indagini dovranno essere prontamente trasmessi agli Enti competenti, in particolar modo qualora si rilevassero anomalie o la fuoriuscita dal Sito di acque sotterranee non conformi alle CSC (in ossequio al principio comunitario di "*precauzione*" ed alla definizione di "*misure di prevenzione*" ex art. 242 c. 1 lettera i) del D.Lgs. n. 152/06 e smi).

8. DI STABILIRE che il Proponente dovrà provvedere ad informare il proprio laboratorio di parte circa la necessità di effettuare un allineamento preventivo con il laboratorio ARPAE di Ravenna (Dirigente resp. Dott. Ivan Scaroni tel. 0544/210635 - 0544/210645) circa le metodiche analitiche da utilizzare per i parametri da ricercare.
9. Al termine del previsto anno di monitoraggio il Proponente dovrà aggiornare il modello concettuale del Sito - implementandolo con i nuovi dati relativi alle acque sotterranee - al fine di ri-calcolare la CSR sito-specifica per il parametro di interesse (HCtot(n-esano)) e di verificarne il rispetto nei piezometri interni al Sito, garantendo ovviamente il rispetto delle CSC ai PoC individuati.

Nelle more della corretta identificazione dei punti di conformità per le acque sotterranee (PoC), il Proponente dovrà cautelativamente considerare quali PoC non solo il PZ2 ma anche i piezometri più vicini al confine di proprietà (PZ1 e PZ5) e più prossimi al contesto urbano con presenza di abitazioni civili (rif. Figura 11 allegata).

10. DI STABILIRE che - tenuto conto del previsto monitoraggio annuale, del ricalcolo delle CSR con dati aggiornati e che il primo campionamento stagionale venga eseguito nell'estate 2020 - il Proponente dovrà trasmettere agli Enti competenti l'aggiornamento dell'AdR **entro il 30/09/2021**, al fine delle valutazioni di competenza in sede di Conferenza di Servizi.
11. DI RICHIEDERE al Proponente - qualora le concentrazioni rilevate dei contaminanti dovessero manifestarsi ancora molto elevate o superiori alle rispettive CSR calcolate in fase di aggiornamento dell'AdR, in particolare in prossimità dei confini di proprietà, durante questo periodo di monitoraggio ed approfondimento di indagine sulla falda - di valutare la possibilità di elaborare una proposta di intervento operativo di bonifica per le acque sotterranee (oltre ad eventuali interventi atti al contenimento della contaminazione all'interno del Sito in prossimità dei PoC, anche a carattere discontinuo, al fine di non interferire con il rilievo piezometrico richiesto).

Tale richiesta scaturisce dal fatto che le concentrazioni di idrocarburi residui ($C < 12$ e $C > 12$) presenti nel terreno (suolo superficiale e nel suolo profondo insaturo), possano continuare ad alimentare nel tempo - anche in maniera discontinua - la falda freatica intercettata, che oltretutto ha una modesta soggiacenza.

Nell'eventualità che il Proponente - anche in corso d'opera - debba progettare un intervento di bonifica sulle acque sotterranee, è auspicabile che si contempli un trattamento anche sui suoli (nonostante siano risultati conformi alle CSR) per evitare che l'intervento sulle acque possa essere inficiato dall'effetto "*rebound*".

12. DI STABILIRE che l'Analisi di rischio sito-specifica approvata ed i conseguenti e connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere delle condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale contemplato nel documento presentato. Qualunque eventuale variazione del modello concettuale comporterà la necessità di verificare il nuovo modello concettuale con quello oggetto del provvedimento di approvazione dell'AdR sito-specifica.
13. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
14. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.